

L.R. 19 Dicembre 1995, n. 59

Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1.

(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1995, n. 36)

Art. 1

(Oggetto della subdelega)

1. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione del disposto degli articoli 118 della Costituzione e 7, comma 2, del DPR 616/1977, e subdelegato ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente a:

- a) gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora per essi sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, comma 12, del DPR 616/1977, come integrato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che non modificano le parti strutturali e le caratteristiche originarie degli edifici salvo l'eliminazione delle superfetazioni;
- b) gli interventi su edifici esistenti che non comportino modifiche assimilabili alle variazioni essenziali, così come definite dall'articolo 8 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;
- c) gli interventi di nuova edificazione, di demolizione, di ricostruzione o comunque lavori da eseguirsi in zone di completamento, definite zone "B" dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla G.U. 16 aprile 1968, n. 97;
- d) gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi in esecuzione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 36/1987, per i quali sia stato rilasciato parere preventivo favorevole ai sensi della legge 1497/1939, successivamente all'entrata in vigore della legge 431/1985, purché i progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati;
- e) le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- f) le varianti in corso d'opera approvate ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/1939 in ordine al progetto originario che siano conformi alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione e che non abbiano natura di variazione essenziale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 36/1987;
- g) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 1497/1939 e dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- h) gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo ed arboreo in generale qualora sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, commi 8 e 12, del DPR 616/1977, come modificato dal decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985;
- i) la posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas totalmente interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV, ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
- l) interventi di manutenzione sulla viabilità vicinale e rurale che non comportino variazioni di tracciato di sezione e di tipologia del manto di usura esistente, consentendo la realizzazione di modeste opere d'arte e muri di contenimento della terra di altezza non superiore a mt. 1,00;
- m) le recinzioni adeguate agli ambiti territoriali in cui si realizzano.

2. Il rilascio delle autorizzazioni avviene conformemente ai criteri ed alle prescrizioni contenuti nelle norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesistici, redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 1497/1939, e dell'articolo 1 bis del decreto legge 312/1985 convertito con modificazioni dalla legge 431/1985. Le autorizzazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del Comune.

3. È subdelegata ai comuni la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico di cui alla legge 1497/1939 ed al decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985, al fine di salvaguardare l'assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non previamente autorizzata e consentire l'applicazione dei divieti e delle prescrizioni imposte da norme di legge e/o da provvedimenti amministrativi.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' subdelegata ai comuni l'adozione dei provvedimenti repressivi di cui alla legge regionale 1 febbraio 1993, n. 11, ed all'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 3, della legge 47/1985, nonche'è dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 8 della legge 1497/1939.

5. I provvedimenti relativi alle funzioni subdelegate ai sensi della presente legge, sono adottati dal competente organo comunale, sentita la commissione edilizia comunale. A tal fine la commissione e' integrata, qualora non ne faccia gia' parte, da almeno un tecnico in possesso del diploma di laurea riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 129, in attuazione delle direttive 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, iscritto al relativo ordine da almeno cinque anni con esperienza in materia paesaggistico-ambientale che non sia dipendente comunale.

6. Per le opere per le quali, ai sensi del comma 1, sono state subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dalla legge 1497/1939 e dal decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985, la subdelega e' estesa al parere di cui all'articolo 32 della legge 47/1985. Il competente organo comunale si esprime previo parere conforme della commissione edilizia, come integrata ai sensi del comma 5. Detto parere, se favorevole, e' comunicato ai competenti organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del DPR 616/1977, come integrato dal decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985.

7. Rimane ferma la competenza della Giunta regionale quando le opere di cui al comma 2 interessano il territorio di due o piu' comuni.

Art. 2

(Modalita' di esercizio delle funzioni subdelegate)

1. I comuni esercitano le funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 82 del DPR 616/1977, come integrato dal decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985 e dalla legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, come modificata dalla presente legge.

Art. 3

(Vigilanza e controllo)

1. La Regione effettua la vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Per i fini di cui al comma 1, i comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, la relazione prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 68/1985, integrata da un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate; tale elenco e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

3. La Regione puo' revocare la subdelega qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 della legge regionale 68/1985. 4. Sono fatti salvi i poteri della Regione ai sensi della legge regionale del 30 novembre 1991, n. 74, articoli 10 e 11.

Art. 4

(Collaborazione delle strutture regionali)

1. I comuni, nell'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1, nonche'è ai fini dell'istruttoria delle istanze presentate a norma dell'articolo 7 della legge 1497/1939 e dell'articolo 32 della legge 47/1985, possono avvalersi della collaborazione delle competenti strutture regionali.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13)

1. Il numero 2) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, e' sostituito dal seguente:

"2) da sei copie del progetto delle opere da eseguirsi, oltre ad una copia allegata al secondo originale della domanda. Il progetto, contenuto in un unico elaborato, deve essere sottoscritto dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi delle leggi vigenti sull'esercizio professionale. Tutte le copie presentate, qualora non siano, in originale, timbrate e sottoscritte dal richiedente e dal professionista che ha redatto il progetto, devono essere dichiarate conformi all'originale, timbrate e sottoscritte dal richiedente e dal professionista che ha redatto il progetto, devono essere dichiarate conformi all'originale per attestazione del segreto comunale, di un notaio o di altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato."

Art. 6

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1)

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 e' sostituito dal seguente:

" Art. 3

(Documentazione del piano)

1. I comuni redigono gli strumenti urbanistici sulla base di una accurata analisi del territorio dalla quale risultino le aree e gli immobili di proprieta" comunale e denominale, degli enti pubblici e quelli di proprieta" collettiva appartenenti ai comuni, frazioni di comuni, universita' ed altre associazioni agrarie comunque denominate.

2. Per l'elaborazione dell'analisi territoriale i comuni debbono avvalersi dell'opera dei periti demaniali nominati dalla Giunta regionale ed iscritti all'albo regionale costituito ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8.

3. I comuni approvano l'analisi del territorio di cui al comma 1 in sede di adozione dello strumento urbanistico, la cui documentazione e' integrata da apposita attestazione comunale sulla eventuale esistenza di gravami di usi civici".